



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO


SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MONTANARO | PINA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 1235/2016
depositato il 23/06/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° CRON.036956.P TOSAP 2010

contro:
DO.GRE. SRL TARANTO

difeso da:
FUMAROLA STEFANO
VIA ABRUZZO 1 74121 TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO, I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1235/2016

UDIENZA DEL

17/01/2017 ore 09:00

N°

1156

PRONUNCIATA IL:

17-1-17

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18.5.17

Il Segretario

DR.SSA A.M. RIZZATO

Contro il notificato Avviso di accertamento n. 036956.T con il quale la *Do.Gre. srl*, concessionaria della riscossione per il Comune di Taranto, chiede il pagamento di Tosap comprensiva di sanzioni ed interessi riferita all'anno d'imposta 2010 in relazione all'occupazione dell'area concessa in uso con apposito disciplinare, ricorre ~~████████████████████~~ a r. l. - in persona del suo protempore legale rappresentante ~~████████████████████~~ in atti meglio qualificato e difeso in questo giudizio dal dott. Vito Montanaro-chiedendone, previa sospensione cautelare della procedura avviata, l'annullamento. Rileva in via preliminare, la ricorrente, la formazione del giudicato esterno in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva per carenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della tassa disposto dalla CTR con sentenza 590/28/2015 che sarebbe divenuta, a suo dire, definitiva per mancata impugnazione e riguardante l'annualità d'imposta 2006 ma estensibili fino al 2010. Eccepisce, poi: l'omissione del contraddittorio e della sua verbalizzazione; l'insussistenza del presupposto della Tosap per tutta l'area stante il disciplinare di affidamento del servizio di gestione per conto del Comune per il perseguimento di un interesse comune e pubblicistico; il difetto di motivazione e allegazione; l'illegittimità della pretesa perché arbitraria ed esuberante rispetto a quanto previsto dalla Delibera comunale in violazione dell'art.62 c.2 D.Lgs. 507/1993; la carenza di motivazione con riferimento al solo aspetto sanzionatorio; il mancato rispetto dell'obbligo di allegazione delle delibere di fissazione delle tariffe.

Controdeduce la concessionaria della riscossione smentendo la ricorrente sulla definitività della richiamata sentenza numero 590/28/2015 ai fini della formazione del giudicato esterno con riferimento alla sola Tosap per aver provveduto al tempestivo ricorso per Cassazione. Sostiene privo di ogni pregio le eccezioni di parte ricorrente sul contraddittorio. Sulla eccepita insussistenza del presupposto Tosap per tutta l'area osserva come l'occupazione si identifichi nella limitazione all'uso pubblico dell'area e il beneficio economico che l'occupante ne riceve dal suo particolare uso, sottraendola nel caso in questione alla libera fruibilità della collettività traendone un diretto vantaggio economico. Relativamente al lamentato difetto di motivazione e di prova dell'accertamento sottolinea come in un'ottica di favore per la contribuente di aver considerato temporanea la sola occupazione attuata con la giostra e permanente con applicazione delle minori tariffe previste quella realizzata con i gazebo in legno, le fioriere e il tappeto elastico. Definisce legittime le sanzioni irrogate perché comunque applicate nella misura minima editale.

Ravvisando la sussistenza dei requisiti di legge, nella camera di consiglio del 18.10.2016 con ordinanza n.1339 è accolta la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

L'odierna pubblica udienza fissata per la trattazione del ricorso si è svolta come da separato verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene preliminarmente di dover ritenere comunque infondata l'invocata formazione del giudicato esterno con la sentenza/28/2015 da parte della società ricorrente in quanto con il prodotto tempestivo ricorso per Cassazione azionato dalla concessionaria ne ha evitato la definitività. L'omessa instaurazione e redazione di alcun processo verbale deve considerarsi superata trattandosi di accertamento nel cui procedimento il legislatore non lo prevede perché riguarda tributi non armonizzati (*Cassazione sent.24823/2015*). E' senz'altro infondata l'eccepita insussistenza del presupposto impositivo risultando dall'apposito disciplinare chiara la natura contrattuale del rapporto della ricorrente con l'ente civico: la manutenzione ordinaria dell'area attrezzata a verde pubblico e la libera gestione dell'esistente locale adibito ad attività commerciale di Bar, Gelateria, Piccola ristorazione, ecc. oltre al pagamento del canone mensile, restando in capo all'ente civico tenuto a ben precisati oneri (spese per: consumo di energia elettrica; manutenzione straordinaria dei fabbricati, degli impianti, dei viali, dei camminamenti, dei muri a secco, di tutti gli elementi di arredo urbano, del verde, ecc.; l'esecuzione di opere aggiuntive; la promozione, organizzazione e svolgimento di ogni tipo di attività o iniziative comunali). Un quadro che senza alcuna possibilità di equivoco pone a carico del soggetto privato il pagamento della Tosap sulla parte degli spazi da esso autonomamente occupati. Giuste appaiono le sanzioni applicate non richiedendo una appropriata motivazione, necessaria questa solo quando il legislatore ne abbia stabilito un minimo ed un massimo editale, non così come nel caso di specie. Relativamente all'eccepito difetto di motivazione, il collegio non può non osservare che il riferimento a tal riguardo richiamato dalla ricorrente alle Deliberazioni e al Regolamento comunali non si prestano a favorevole condivisione trattandosi di atti esclusi dall'obbligo dell'allegazione perché giuridicamente noti in ragione delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. Va peraltro tenuto presente che con sentenza n.2358/28/2015 la locale sezione staccata della CTR di Bari ha rigettato l'Appello proposto dalla stessa ricorrente avverso analogo ricorso, con medesime motivazioni, per l'anno d'imposta 2007, integralmente confermando la sentenza dei giudici di primo grado. Alla ricorrente va però riconosciuta la riduzione per la posa del tappeto elastico in ragione della sua modesta superficie coperta (inferiore ai 100 metri quadrati) ex art.42, quinto comma, D.Lgs.507/1993. Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento di ogni altra residua censura. La pur minima parziale soccombenza e la particolarità della materia trattata costituiscono ragionevolmente valido motivo per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto -Sezione quarta-, pronunciando sul ricorso proposto dalla ~~████████████████████~~ a r. l. in persona del suo legale rappresentante avverso l'Avviso di accertamento n.036956 emesso dalla *Do.Gre. srl* per Tosap riferita all'anno 2010, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara l'assoggettamento in misura ridotta della superficie coperta con il tappeto elastico, rigettando tutto il resto; revoca la disposta cautelare sospensione; spese di giudizio compensate tra le parti.

Così deliberato in Taranto il 17 gennaio 2007

Il Presidente estensore

